

STATUTO SOCIALE

Art. 1

Denominazione, personalità giuridica, sede

- 1.1 E' costituita la Federcaccia della Regione Toscana, denominata "Federcaccia Toscana", associazione democratica ed apartitica che intende conseguire personalità giuridica di diritto privato a norma dell'art. 1 del D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361
- 1.2 Federcaccia Toscana sostiene gli interessi degli associati iscritti e quelli della categoria dei cacciatori, e tutela l'attività venatoria.
- 1.3 Federcaccia Toscana è associazione costituente la Federazione Italiana della Caccia in una con le altre associazioni regionali.
- 1.4 Federcaccia Toscana ha sede in Firenze, Via dei Banchi n. 6.

Art. 2

Fini istituzionali

- 2.1 Federcaccia Toscana opera per affermare una moderna cultura della conservazione e dell'uso razionale delle risorse naturali, promuove il ruolo della caccia e dei cacciatori quali componenti essenziali dello sviluppo equilibrato e sostenibile del sistema e dell'economia rurale attuando le azioni necessarie di carattere politico, promozionale, gestionale, informativo, formativo e ricercando collaborazioni e convergenze con associazioni, enti, gruppi ed organizzazioni di ogni tipo con i quali si verifichi comunanza d'intenti e programmi.
- 2.2 Federcaccia Toscana propugna la collaborazione con le organizzazioni degli agricoltori, la crescita delle forme possibili di unità nell'ambito dell'associazionismo venatorio, la realizzazione di convergenze politiche, culturali ed operative con le espressioni più moderne del mondo ambientalista.
- 2.3 Federcaccia Toscana agisce per lo sviluppo ad ogni livello del metodo della concertazione fra tutti i soggetti interessati alla programmazione ed alla gestione del territorio e delle sue risorse, secondo i rispettivi compiti e funzioni.
- 2.4 Federcaccia Toscana rappresenta e sostiene le politiche, le scelte ed i programmi deliberati dai propri organi davanti alle istanze istituzionali e politiche regionali, conducendo tutte le azioni ed iniziative utili a far sì che leggi, regolamenti, in genere i provvedimenti della pubblica amministrazione corrispondano positivamente agli obiettivi richiamati nel presente articolo ed agli interessi della caccia.
- 2.5 In questo contesto Federcaccia Toscana assume come proprie le finalità di cui all'art. 2 dello Statuto della Federazione Italiana della Caccia, concorrendo al loro perseguimento in via generale ed operando in particolare per la loro realizzazione sul territorio regionale. Per tale ragione gli associati di Federcaccia Toscana osservano, oltre al presente Statuto, le norme dello Statuto Nazionale ed i regolamenti e le deliberazioni adottate dagli Organi Federali in quanto competenti.
- 2.6 La Federcaccia Toscana, previa deliberazione del Consiglio regionale, può stipulare con i soggetti istituzionali competenti, protocolli d'intesa volti a disciplinare forme di collaborazione nel campo della protezione civile e in altre attività coerenti con gli scopi della Federazione stessa.
- 2.7 Federcaccia Toscana non ha scopi di lucro.
- 2.8 Federcaccia Toscana provvede all'organizzazione dei Federcacciatori ed alla salvaguardia dei loro interessi, coordina anche a tali fini le iniziative delle Sezioni Provinciali per conseguire la massima armonizzazione nell'esercizio della caccia e nella gestione faunistica, venatoria ed ambientale in ambito regionale e nei rapporti con le altre regioni e specificamente con le regioni limitrofe.
- 2.9 Per l'espletamento dei propri compiti Federcaccia Toscana può assumere partecipazioni in società o creare organismi di attuazione, purchè gli scopi di questi siano strumentali alle proprie finalità istituzionali.

Art. 3 Organizzazione

3.1 Sono organi di Federcaccia Toscana:

- l'Assemblea Regionale
- il Presidente
- il Consiglio Regionale
- il Consiglio di Presidenza

Per rivestire cariche nell'ambito degli organi di Federcaccia Toscana è necessario essere iscritti all'Associazione da almeno 1 anno.

3.2 Sono organi di giustizia e controllo:

- il Collegio dei Probiviri
- il Collegio dei Revisori dei Conti
- il Giudice Sportivo

3.3 Sono organi territoriali:

- le Sezioni Provinciali
- le Sezioni Comunali

Art. 4 Assemblea Regionale

4.1 L'Assemblea Regionale è costituita dai Presidenti Provinciali e dai delegati designati nelle Assemblee delle sezioni provinciali in numero proporzionale agli iscritti, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di attuazione. In caso di impedimento del Presidente Provinciale o del Vicepresidente partecipa all'assemblea regionale un membro della Giunta esecutiva provinciale, delegato dal Presidente.

4.2 L'Assemblea Regionale è convocata:

- a) in via ordinaria ogni quattro anni, con preavviso di almeno quindici giorni, entro il 30 aprile dell'anno successivo alla celebrazione dei giochi olimpici;
- b) in via straordinaria, con analogo preavviso, quando il Consiglio di Presidenza lo ritenga necessario, ovvero quando ne faccia richiesta la metà più uno dei Consiglieri Regionali o quattro sezioni provinciali.

4.3 L'Assemblea Regionale è sempre fissata in prima e seconda convocazione: in prima convocazione è validamente costituita se è presente la metà più uno degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione, fissata nello stesso luogo ed almeno un giorno dopo, è validamente costituita se è presente un terzo degli aventi diritto al voto al momento della votazione. Le deliberazioni sono valide quando riportino l'approvazione della metà più uno dei presenti.

4.4 L'Assemblea elegge il Presidente dell'Assemblea.

4.5 La Commissione elettorale, composta da tre membri effettivi e due supplenti designati dal Consiglio di Presidenza nella riunione che decide la data di convocazione dell'Assemblea, svolge funzioni di verifica dei poteri, di controllo sull'ammissibilità delle candidature, di scrutinio, di direzione e controllo delle operazioni di voto e di risoluzione delle controversie concernenti le operazioni stesse.

4.6 L'Assemblea Regionale provvede:

- a) all'elezione dei componenti elettivi del Consiglio Regionale;
- b) all'elezione del Collegio dei Probiviri;
- c) all'elezione dei tre membri effettivi e due supplenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
- d) alla definizione degli indirizzi politico-programmatici con l'approvazione della relazione programmatica;
- e) alle modifiche dello Statuto, in seduta straordinaria con la presenza di almeno i due terzi degli aventi diritto al voto.

4.7 Le elezioni si effettuano a scrutinio segreto.

4.8 Le votazioni sono effettuate con voto singolo e senza possibilità di delega.

4.9 Partecipano all'Assemblea, senza diritto di voto, i componenti del Consiglio Nazionale della Federazione Italiana della Caccia, i componenti del Consiglio Regionale, i Presidenti delle Associazioni settoriali regionali.

Art. 5 Presidente di Federcaccia Toscana

- 5.1 Il Presidente deve essere un cacciatore avente residenza anagrafica in Toscana e iscritto in un ATC Toscano e dura in carica per quattro anni in corrispondenza del quadriennio olimpico.
- 5.2 Il Presidente ha la rappresentanza legale di Federcaccia Toscana e ne firma gli atti.
- 5.3 Convoca e presiede il Consiglio Regionale e il Consiglio di Presidenza.
- 5.4 Dà attuazione, con la collaborazione dei Vicepresidenti e del Segretario regionale che costituiscono con il Presidente l'Ufficio di Presidenza, ai deliberati degli Organi Collegiali ed è responsabile del perseguimento dei fini statutari.
- 5.5 Può adottare deliberazioni d'urgenza, in particolare per atti dovuti o adempimenti indifferibili. Tali deliberazioni sono sottoposte alla ratifica degli organi collegiali competenti nella prima riunione utile.
- 5.6 In caso di dimissioni il Presidente resta in carica per l'ordinaria amministrazione fino alla proclamazione del nuovo eletto. In tale circostanza il Presidente convoca il Consiglio per l'elezione del nuovo Presidente entro trenta giorni.
- 5.7 In caso di impedimento definitivo del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vicepresidente vicario, che provvede agli adempimenti di cui al precedente comma.
- 5.8 L'incarico di Presidente Regionale è incompatibile con l'incarico di Presidente di Sezione Provinciale.

Art. 6 Vicepresidenti di Federcaccia Toscana

- 6.1 I Vicepresidenti sono eletti in numero stabilito dal Consiglio Regionale.
- 6.2 Esercitano i poteri delegati dal Presidente, coadiuvandolo nell'attuazione dei deliberati degli organi collegiali.
- 6.3 Il Vicepresidente vicario sostituisce il Presidente in caso di impedimento o assenza. L'esercizio del potere di firma costituisce prova nei confronti dei terzi dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Art. 7 Consiglio Regionale

- 7.1 Il Consiglio Regionale è l'organo cui è demandata la definizione della politica, delle scelte e dei programmi di Federcaccia Toscana, sulla base degli indirizzi fissati dall'Assemblea Regionale con la relazione programmatica.
- 7.2 Il Consiglio Regionale è composto dal Presidente, dai Vicepresidenti e dai Presidenti delle Sezioni Provinciali e da un numero di Consiglieri stabilito dal Consiglio Regionale prima della convocazione dell'Assemblea. Possono essere eletti alla carica di Consiglieri regionali solo i cacciatori aventi residenza anagrafica in Toscana e iscritti in un ATC Toscano. I Consiglieri eletti dall'Assemblea durano in carica i quattro anni corrispondenti al quadriennio olimpico, mentre gli altri sono nominati razione officii. Alle riunioni del Consiglio Regionale partecipano, senza diritto di voto, i componenti del Consiglio Nazionale della Federazione Italiana della Caccia ed i Presidenti delle Associazioni settoriali regionali. Alle riunioni del Consiglio regionale possono partecipare soggetti aventi specifiche professionalità invitati dal Presidente.
- 7.3 Il Consiglio Regionale è convocato dal Presidente almeno due volte l'anno ed ogniqualvolta il Consiglio di Presidenza lo ritenga opportuno, ovvero quando ne faccia richiesta scritta e motivata un terzo dei suoi componenti.
- 7.4 Le riunioni del Consiglio Regionale sono valide quando è presente la metà più uno dei suoi componenti. Il voto non è delegabile. In caso di parità è determinante il voto del Presidente.
- 7.5 Di ogni riunione il Segretario, o suo delegato, redige verbale sottoscritto anche dal Presidente.
- 7.6 Il Consiglio Regionale provvede:
 - a) all'elezione del Presidente;
 - b) all'elezione dei Vicepresidenti, dei quali uno Vicario;
 - c) all'elezione del Segretario;
 - d) all'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi;
 - e) all'approvazione del regolamento di attuazione;
 - f) all'approvazione del regolamento di amministrazione e contabilità;

- g) all'attribuzione di specifiche deleghe al Consiglio di Presidenza;
 - h) all'approvazione, unitamente al bilancio preventivo, della relazione sul programma e gli obiettivi da conseguire;
 - i) alla gestione dei beni immobili appartenenti a Federcaccia Toscana.
- 7.7 Qualora gli organi di una Sezione Provinciale o Comunale vengano a trovarsi per qualsiasi causa nella impossibilità di deliberare, ovvero abbiano compiuto gravi o reiterate violazioni delle norme statutarie o regolamentari o irregolarità amministrative, il Consiglio regionale procede allo scioglimento degli stessi e nomina un Commissario straordinario che provvede alla gestione ordinaria ed indice, nel termine di trenta giorni, nuove elezioni.
- 7.8 I Consiglieri che non partecipano, senza giustificato motivo, per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio, decadono dalla carica.
- 7.9 Alla sostituzione dei Consiglieri che cessano per qualsiasi motivo dalla carica, si provvede con cooptazioni nella prima riunione utile, su designazione della Sezione Provinciale di appartenenza.
- 7.10 Se viene meno la maggioranza dei componenti, il Consiglio Regionale decade. Per l'ordinaria amministrazione rimane in carica il Presidente il quale convoca l'Assemblea straordinaria entro sessanta giorni, nominando la Commissione elettorale. L'Assemblea dovrà svolgersi entro i trenta giorni successivi.
- 7.11 Per tutti gli atti di gestione amministrativa e contabile del Consiglio regionale sono responsabili anche solidariamente coloro che li hanno posti in essere.

Art. 8 Consiglio di Presidenza

- 8.1 Il Consiglio di Presidenza è composto dal Presidente, dai Vicepresidenti, dal Segretario Regionale che espleta anche le funzioni di tesoriere, dai Presidenti delle Sezioni Provinciali.
- 8.2 Il Consiglio di Presidenza delibera su tutte le materie non rimesse dal presente statuto alla competenza esclusiva di altri organi. Può adottare deliberazioni in via d'urgenza, da sottoporre a ratifica del Consiglio Regionale nella prima riunione utile.

Art. 9 Collegio dei Probiviri Regionale

- 9.1 Il Collegio dei probiviri, composto da tre membri effettivi e tre supplenti che durano in carica per il quadriennio olimpico, elegge nel proprio ambito il Presidente, con votazione segreta.
- 9.2 Il Collegio ha sede nella stessa sede del Consiglio Regionale.
- 9.3 Il Collegio decide sulle controversie insorte fra gli organi di Federcaccia Toscana e sui provvedimenti disciplinari nei confronti dei dirigenti federali, con esclusione della sfera di attribuzione relativa alla materia sportiva. Decide altresì inappellabilmente sui ricorsi avverso le decisioni dei Collegi dei Probiviri delle Sezioni provinciali di cui è stato investito.
- 9.4 Il Collegio giudica d'ufficio e, esclusivamente per i dirigenti federali, su iniziativa del Consiglio Regionale. Pubblica le proprie decisioni entro sessanta giorni dal ricevimento delle pratiche, sentiti gli interessati. Il Segretario regionale cura l'esecuzione delle decisioni.

Art. 10 Collegio dei Revisori dei Conti regionale

- 10.1 Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti. Il Collegio elegge nel proprio ambito il Presidente, che deve essere iscritto al Registro Nazionale dei Revisori Contabili.
- 10.2 Il Collegio resta in carica per il quadriennio olimpico e non decade qualora per qualsiasi motivo sia venuto a decadere il Consiglio Regionale.
- 10.3 Il Collegio controlla la regolare tenuta della contabilità nel rispetto delle leggi, dello statuto, dei regolamenti.
- 10.4 Di ciascuna verifica viene redatta relazione su apposito registro vidimato dal Presidente Regionale.
- 10.5 I Revisori sono invitati alle riunioni degli organi deliberanti.

Art. 11 Patrimonio e bilancio

- 11.1 Il patrimonio di Federcaccia Toscana è costituito dai beni mobili ed immobili acquisiti, compresi quelli acquisiti dalle proprie Sezioni Provinciali e Comunali, risultanti dai bilanci e dagli inventari.
- 11.2 Le entrate finanziarie di Federcaccia Toscana sono costituite dalla quota della tessera federale, da donazioni e lasciti, da contributi. Sono inoltre costituite da contributi ed introiti per servizi prestati agli associati propri o di Associazioni collegate con intese o convenzioni, per la realizzazione di progetti o programmi connessi alle finalità statutarie, per la gestione di iniziative, strutture o quant'altro legato alle medesime finalità statutarie.
- 11.3 La gestione finanziaria ed il bilancio di Federcaccia Toscana e dei propri organi territoriali sono disciplinati dal regolamento di amministrazione e contabilità deliberato dal Consiglio Regionale.
- 11.4 La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.
- 11.5 E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell' associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 12 Giudice sportivo

- 12.1 Il Giudice sportivo e un supplente sono nominati dal Consiglio Regionale.
- 12.2 Il Giudice sportivo decide in prima istanza su tutte le infrazioni in materia sportiva sottoposte al suo giudizio.
- 12.3 Avverso le decisioni del Giudice sportivo è ammesso ricorso alla Commissione federale d'appello. Le procedure sono stabilite dal Regolamento di giustizia sportiva.

Art. 13 Sezioni Provinciali

- 13.1 Le Sezioni Provinciali hanno sede, di norma, nel capoluogo di ogni provincia.
- 13.2 Le Sezioni provinciali svolgono nel territorio di loro giurisdizione i compiti connessi ai fini istituzionali della Federazione Italiana della Caccia e di Federcaccia Toscana.
- 13.3 Le Sezioni provinciali promuovono, coordinano e controllano l'attività delle sezioni e/o sottosezioni comunali.

Art. 14 Organi delle Sezioni Provinciali

- 14.1 Sono organi delle Sezioni Provinciali:
 - l'Assemblea
 - il Presidente
 - il Consiglio Direttivo
 - la Giunta Esecutiva
 - il Collegio dei Revisori dei Conti
 - il Collegio dei Probiviri
- 14.2 Sono organi periferici delle Sezioni provinciali le Sezioni e/o Sottosezioni comunali.

Art. 15 Assemblea Provinciale

- 15.1 L'Assemblea provinciale è costituita dai Presidenti delle sezioni comunali e da delegati eletti nelle Assemblee comunali in numero proporzionale agli iscritti, secondo quanto fissato dal regolamento di attuazione. I Presidenti possono, in caso d'impedimento, delegare per iscritto un componente del consiglio direttivo della sezione comunale.
- 15.2 L'Assemblea elegge per acclamazione il Presidente dell'Assemblea.

- 15.3 Partecipano all'Assemblea, senza diritto di voto, il Presidente regionale, i Consiglieri nazionali, i Consiglieri Regionali, i Consiglieri provinciali, i Revisori dei conti, i Commissari straordinari e i Presidenti delle Associazioni settoriali provinciali. Alle riunioni del Consiglio provinciale possono partecipare soggetti aventi specifiche professionalità invitati dal Presidente.
- 15.4 L'Assemblea è convocata dal Presidente provinciale, previa delibera del Consiglio direttivo, in via ordinaria una volta all'anno, entro il 31 marzo.
- 15.5 L'Assemblea straordinaria è convocata ogni qualvolta il Consiglio lo ritenga opportuno o quando venga richiesto con motivata istanza sottoscritta da presidenti di sezione comunale che rappresentino almeno un terzo degli iscritti della provincia.
- 15.6 L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, deve essere fissata in prima e seconda convocazione. In prima convocazione essa è validamente costituita con la presenza di presidenti che rappresentino almeno la metà più uno degli iscritti nella provincia. In seconda convocazione, da fissarsi nello stesso giorno e luogo della prima ad un'ora di distanza, l'Assemblea è validamente costituita quando sia rappresentato almeno un terzo degli iscritti nella provincia.
- 15.7 Le deliberazioni sono valide quando riportino l'approvazione di almeno la metà più uno dei rappresentati in Assemblea.
- 15.8 L'Assemblea deve essere convocata almeno dieci giorni prima della data stabilita, con modalità che garantiscano certezza della comunicazione a tutti gli aventi titolo.
- 15.9 L'Assemblea provinciale provvede:
 - a) all'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo;
 - b) all'elezione dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Proibiviri;
 - c) all'elezione dei delegati all'Assemblea Regionale;
 - d) alla approvazione della relazione del Consiglio direttivo, da trasmettere al Consiglio Regionale.
- 15.10 L'Assemblea delibera inoltre sugli argomenti inseriti dal Consiglio Provinciale nell'ordine del giorno e su quelli sopravvenuti, ove proposti da Presidenti comunali o loro delegati che rappresentino almeno un quinto degli iscritti.
- 15.11 Le elezioni si svolgono a scrutinio segreto.
- 15.12 La Commissione elettorale, composta da tre membri effettivi e due supplenti designati dal Consiglio Direttivo nella riunione che decide la data di convocazione dell'Assemblea, svolge funzioni di verifica dei poteri, di controllo sull'ammissibilità delle candidature, di direzione e controllo delle operazioni di voto e di risoluzione delle controversie concernenti le operazioni stesse.

Art. 16

Presidenti delle Sezioni Provinciali

- 16.1 Il Presidente deve essere un cacciatore avente residenza anagrafica nella Provincia e iscritto in un ATC Toscano e dura in carica per quattro anni in corrispondenza del quadriennio olimpico.
- 16.2 Il Presidente ha la rappresentanza legale della Sezione e ne firma gli atti.
- 16.3 Convoca l'Assemblea, il Consiglio Direttivo e la Giunta Esecutiva.
- 16.4 Dà attuazione, con la collaborazione dei Vicepresidenti e del Segretario e con la Giunta Esecutiva, ai deliberati degli organi collegiali.
- 16.5 Il Presidente è responsabile, unitamente al Consiglio Direttivo, del funzionamento della Sezione.
- 16.6 In caso di dimissioni il Presidente resta in carica per l'ordinaria amministrazione fino alla proclamazione del nuovo eletto. In tale circostanza il Presidente convoca il Consiglio per l'elezione del nuovo Presidente entro trenta giorni.
- 16.7 In caso di impedimento definitivo del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vicepresidente vicario, che provvede agli adempimenti di cui al precedente comma.
- 16.8 L'incarico di Presidente Provinciale è incompatibile con l'incarico di Presidente di Sezione o Sottosezione comunale.

Art. 17

Vicepresidenti delle Sezioni Provinciali

- 17.1 I Vicepresidenti sono eletti in numero stabilito dal Consiglio Direttivo.
- 17.2 I Vicepresidenti coadiuvano il Presidente nello svolgimento dei suoi compiti

- 17.3 Il Vicepresidente Vicario sostituisce il Presidente in caso di impedimento o assenza. L'esercizio del potere di firma costituisce prova nei confronti dei terzi dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Art. 18

Consiglio Direttivo delle Sezioni Provinciali

- 18.1 Il Consiglio Direttivo è l'organo che gestisce la Sezione Provinciale. Esso decide sulle questioni di indirizzo attinenti l'attività della Sezione.
- 18.2 Il Consiglio Direttivo, che dura in carica per i quattro anni corrispondenti al quadriennio olimpico, è composto da almeno nove membri eletti dall'Assemblea.
Alle sedute del Consiglio assistono, senza diritto di voto, i Presidenti delle Associazioni settoriali provinciali.
- 18.3 Il Consiglio Direttivo:
- elegge il Presidente;
 - elegge i Vicepresidenti, dei quali uno Vicario;
 - elegge nel proprio ambito il Segretario provinciale, il quale espleta anche funzioni di tesoriere e redige i verbali delle riunioni del Consiglio e della Giunta, che sottoscrive insieme al Presidente;
 - elegge i componenti della Giunta, previa decisione sul loro numero che non può essere inferiore a due;
 - designa i rappresentanti della Sezione negli organismi di interesse provinciale e negli ATC;
 - approva i bilanci preventivi e consuntivi della Sezione predisposti dalla Giunta;
 - predispone la relazione annuale sull'attività svolta e sui programmi, da portare all'approvazione dell'Assemblea. La relazione comprende l'illustrazione dell'andamento della gestione finanziaria, sulla base dei bilanci della Sezione Provinciale;
 - fissa il numero massimo dei Componenti il Consiglio Direttivo;
 - nomina la Commissione elettorale (i cui membri non hanno diritto di voto);
 - decide della costituzione di nuove Sezioni comunali;
 - fissa modalità e criteri per l'organizzazione ed il coordinamento dell'attività delle Sezioni comunali, anche stabilendo servizi comprensoriali che corrispondano o meno al territorio degli ATC;
 - nomina i Commissari straordinari per i casi previsti al successivo art. 36;
- 18.4 Il Consiglio è convocato dal Presidente almeno ogni quattro mesi. Un terzo dei Consiglieri può chiedere la convocazione previa presentazione dell'ordine del giorno.
- 18.5 I Consiglieri che, senza giustificato motivo, non partecipano per tre volte consecutive alle riunioni, decadono dalla carica.
- 18.6 Alla sostituzione dei Consiglieri che cessano dalla carica si provvede mediante surrogazione con il primo dei non eletti ovvero, in mancanza, con elezioni parziali che dovranno essere espletate nella prima Assemblea utile.
- 18.7 Se viene meno la maggioranza dei componenti il Consiglio decade automaticamente. Per l'ordinaria amministrazione resta in carica il Presidente che dovrà convocare l'Assemblea straordinaria entro trenta giorni, nominando la commissione elettorale. L'Assemblea dovrà essere tenuta entro i trenta giorni successivi.
- 18.8 Le sedute sono valide quando sia presente la metà più uno dei Consiglieri. Il Consiglio adotta le deliberazioni a maggioranza dei presenti; in caso di parità è determinante il voto di chi presiede.

Art. 19

Giunta Esecutiva Provinciale

- 19.1 La Giunta Esecutiva è composta dal Presidente, dai Vicepresidenti, dal Segretario e da almeno due membri eletti dal Consiglio direttivo nel suo ambito.
- 19.2 La Giunta Esecutiva svolge le funzioni delegate dal Consiglio direttivo. Può deliberare in via d'urgenza, sottoponendo i provvedimenti a ratifica del Consiglio direttivo nella prima riunione successiva.

Art. 20

Collegio dei Revisori dei Conti delle Sezioni Provinciali

- 20.1 Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, anche non associati. Il Collegio controlla la regolare tenuta della contabilità della Sezione Provinciale nonché delle Sezioni Comunali di cui al successivo art. 24 operanti nella stessa provincia. Di ogni revisione viene redatta relazione su apposito registro, vidimato dal Presidente della Sezione Provinciale.
- 20.2 I Revisori partecipano alle riunioni degli organi collegiali, senza diritto di voto.
- 20.3 Il Collegio resta in carica per l'intero quadriennio e non decade qualora per qualsiasi motivo decada il Consiglio direttivo.

Art. 21

Collegio dei Probiviri provinciale

- 21.1 Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti tra persone residenti nella Provincia. Il Collegio elegge nel proprio seno il Presidente. In caso di impedimento del Presidente, il Collegio è presieduto dal membro più anziano d'età.
- 21.2 Il Collegio giudica in via definitiva sui ricorsi avverso provvedimenti disciplinari adottati dai Collegi dei Probiviri comunali e decide inappellabilmente sulle controversie tra gli associati della Sezione.
- 21.3 Il Collegio giudica in prima istanza sulle controversie fra Sezioni comunali, fra queste e la Sezione provinciale e su quelle fra dirigenti della Sezione provinciale o fra essi e associati.
- 21.4 Il Collegio giudica in via definitiva sui ricorsi relativi alle elezioni di tutti i dirigenti a livello comunale e sull'elezione del Collegio dei Revisori dei Conti.
- 21.5 Il Collegio giudica in prima istanza sui ricorsi avverso l'elezione dei dirigenti provinciali.

Art. 22

Amministrazione e bilanci

- 22.1 La Sezione Provinciale ha distinti bilanci, preventivo e consuntivo. La gestione finanziaria e di cassa ed i bilanci delle Sezioni provinciali si uniformano a quanto disciplinato dal regolamento di amministrazione e contabilità.
- 22.2 I bilanci, sia preventivi che consuntivi, sono accompagnati da relazione sottoscritta dal Presidente sull'andamento della gestione e sui programmi di attività, e da una relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.
- 22.3 Le Sezioni provinciali hanno autonomia gestionale, amministrativa, contabile e di bilancio, limitatamente alle attività previste dalla legge 11 febbraio 1992 n. 157 per le Associazioni venatorie.
- 22.4 Delle obbligazioni contratte dalla Sezione provinciale risponde Federcaccia Toscana con il proprio patrimonio, ferme restando la competenza e la responsabilità degli organi direttivi, secondo le norme sul mandato di cui agli artt. 1703 e ss. del C.C., e degli altri organi della Sezione per le competenze loro attribuite.
- 22.5 E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 23

Attività agonistico-sportiva delle Sezioni provinciali

- 23.1 Le Sezioni provinciali possono svolgere ogni attività ed iniziativa agonistico sportiva ritenuta utile al perseguimento dei fini istituzionali.
- 23.2 Le Sezioni provinciali possono, altresì, promuovere, regolamentare ed organizzare a tutti gli effetti competizioni sportive amatoriali per discipline agonistiche la cui titolarità appartenga a Federazioni sportive nazionali riconosciute dal Coni.
- 23.3 Le entrate e le uscite relative a tali attività saranno contabilizzate nel bilancio della Sezione.

Art. 24 Sezioni Comunali

- 24.1 Le Sezioni comunali hanno sede nei comuni della provincia.
- 24.2 Ove particolari situazioni lo richiedano il Consiglio Direttivo della Sezione provinciale può costituire più Sezioni comunali nello stesso Comune, stabilendone la denominazione.
- 24.3 Gli associati di due o più Comuni confinanti possono deliberare, in separate Assemblee, la costituzione di un'unica Sezione comunale. La delibera diviene operante a seguito di ratifica del Consiglio Direttivo della Sezione provinciale.
- 24.4 Le Sezioni comunali operano, sul loro territorio, per il raggiungimento dei fini associativi, svolgendo i compiti derivanti da leggi e regolamenti e dagli indirizzi e decisioni assunte dagli organi provinciali.

Art. 25 Organi delle Sezioni Comunali

- 25.1 Sono organi delle Sezioni comunali:
- l'Assemblea
 - il Consiglio direttivo
 - il Presidente
 - il Segretario tesoriere
 - il Collegio dei Probiviri
 - la Giunta esecutiva (nei casi ove deliberato dall'Assemblea)
- 25.2 Tutte le cariche hanno durata per i quattro anni corrispondenti al quadriennio olimpico. La carica di membro del Collegio dei Probiviri o dei Revisori è incompatibile con qualunque altra carica sociale.

Art. 26 Assemblee Comunali

- 26.1 Le Assemblee comunali sono costituite dagli associati delle Sezioni comunali.
- 26.2 L'Assemblea è l'organo sovrano della Sezione comunale. Essa provvede:
- a decidere sulla costituzione o meno della Giunta esecutiva;
 - alla elezione dei componenti del Consiglio direttivo e del Collegio dei Probiviri;
 - a stabilire gli indirizzi generali di gestione dell'attività sociale;
 - alla approvazione del Bilancio preventivo e del Bilancio consuntivo;
 - a decidere su scioglimento, fusione, incorporazione e cambio della denominazione sociale;
 - a determinare il numero dei componenti del Consiglio direttivo.
- 26.3 L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno dal Consiglio entro il 28 febbraio. In via straordinaria l'Assemblea è convocata quando sia deciso dal Consiglio, ovvero su richiesta di almeno un terzo degli associati con indicazione dell'ordine del giorno. L'Assemblea è convocata con preavviso di almeno dieci giorni, deve essere adeguatamente pubblicizzata e l'avviso rimane affisso nella sede sociale per tutto il periodo dalla convocazione allo svolgimento.
- 26.4 L'Assemblea, con l'indicazione del luogo, dell'ora e dell'ordine del giorno, è convocata in prima e seconda convocazione, con intervallo di almeno un'ora. In prima convocazione è valida con la presenza di un terzo degli associati, in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei presenti. Le delibere sono assunte a maggioranza dei votanti. Non sono ammesse deleghe.

Art. 27 Elezione alle cariche sociali

- 27.1 Al momento dell'indizione delle elezioni il Consiglio nomina una Commissione elettorale di tre membri che espleta le funzioni di verifica dei poteri, di ammissibilità delle liste o delle candidature, di scrutinio, direzione e controllo delle operazioni di voto, di risoluzione di eventuali controversie e di proclamazione dei risultati. I componenti della Commissione elettorale non sono eleggibili nella circostanza in cui hanno svolto tale funzione.

- 27.2 Le elezioni avvengono mediante votazione segreta espressa su liste contenenti un numero di candidati pari al numero dei seggi da attribuire. Se viene presentata una sola lista risulteranno eletti i candidati che avranno riportato il maggior numero di voti. Se vengono presentate due o più liste risulteranno eletti i candidati che avranno riportato il maggior numero di voti anche se in liste diverse. E' ammessa la cancellazione di candidati e l'aggiunta di nuovi nominativi.
- 27.3 Se, nei termini e modi previsti dal presente Statuto, non viene presentata alcuna lista, la votazione avviene su schede in bianco distribuite agli iscritti dalla Commissione elettorale. Risulteranno in tal caso eletti coloro che avranno ottenuto il maggior numero di voti.
- 27.4 Le liste, presentate da un numero di associati stabilito dal Consiglio, devono essere firmate dai presentatori con l'indicazione del numero della tessera federale in vigore. Le liste dovranno pervenire alla Sezione almeno cinque giorni prima del giorno delle votazioni e sono affisse immediatamente in sede. Le liste stesse restano affisse nella sala del seggio per tutto il periodo delle votazioni.
- 27.5 Le candidature al Collegio dei Probiviri possono essere presentate anche in Assemblea da almeno due associati.
- 27.6 Avverso le decisioni della Commissione elettorale è consentito reclamo presso la Sezione Provinciale di Federcaccia Toscana. Il reclamo deve essere presentato per iscritto entro tre giorni dallo svolgimento delle votazioni. La Sezione provinciale, sentita la Commissione elettorale ed i firmatari del reclamo, decide entro quindici giorni dal ricevimento.

Art. 28

Requisiti per l'elezione alle cariche sociali

- 28.1 Per essere eletti alle cariche sociali occorre:
- una anzianità associativa di almeno due anni o essere associati fin dal momento della costituzione della Sezione;
 - non essere stati condannati con sentenza passata in giudicato per delitto doloso, salvo che non sia trascorso almeno un biennio dall'avvenuta riabilitazione;
 - non aver riportato condanne o sanzioni amministrative per gravi violazioni delle leggi sulla caccia. La valutazione della gravità delle violazioni è rimessa al giudizio insindacabile del Collegio dei Probiviri;
 - non essere stati sottoposti a sanzioni disciplinari da parte della FIdC e di associazioni affiliate che abbiano comportato squalifiche o inibizioni superiori a due anni.

Art. 29

Il Presidente

- 29.1 Il Presidente ha la rappresentanza della Sezione, convoca e presiede il Consiglio direttivo e l'Assemblea, nonché la Giunta nei casi previsti.
- 29.2 Il Presidente, in ogni caso di assenza o impedimento, è sostituito dal Vicepresidente più anziano di età.
- 29.3 In caso di dimissioni, impedimento permanente o decadenza del Presidente o del Vicepresidente, il Consiglio direttivo provvede alla immediata elezione del nuovo Presidente o Vicepresidente.
- 29.4 L'Assemblea ha facoltà di eleggere un Presidente onorario, che partecipa senza diritto di voto alle riunioni assembleari e Consiliari.

Art. 30

Il Consiglio Direttivo

- 30.1 Il Consiglio direttivo è composto da almeno 3 membri eletti dall'Assemblea ai sensi del precedente art. 27.
- 30.2 I componenti del Consiglio direttivo restano in carica per i quattro anni corrispondenti al ciclo olimpico.
- 30.3 Il Consiglio direttivo si riunisce almeno quattro volte l'anno ed è regolarmente costituito con la presenza di almeno la metà dei membri. Il Consiglio deve essere convocato, di norma, almeno sette giorni prima. Il Consiglio si riunisce inoltre quando ne facciano richiesta un terzo dei

- componenti. Ove il Presidente non provveda entro quindici giorni, i richiedenti possono convocare direttamente il Consiglio dando comunicazione ai componenti dell'ordine del giorno.
- 30.4 Il Consiglio direttivo delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità è determinante il voto del Presidente.
- 30.5 In caso di decadenza per qualsiasi motivo di uno o più consiglieri, subentrano i primi dei non eletti. In mancanza, la prima Assemblea utile procede alla relativa elezione.
- 30.6 In caso di decadenza di un numero di consiglieri che rappresenti almeno la metà del Consiglio, l'intero Consiglio decade ed il Presidente ed il Segretario tesoriere restano in carica per l'ordinaria amministrazione. Convocano altresì l'Assemblea elettiva da tenersi entro trenta giorni dalla decadenza del Consiglio.
- 30.7 In caso di inerzia, la Sezione provinciale interviene ai sensi del successivo art. 36.

Art. 31 Compiti del Consiglio Direttivo

- 31.1 Il Consiglio direttivo è l'organo di direzione e gestione della Sezione.
- 31.2 Esso provvede, in conformità agli indirizzi approvati dall'Assemblea ed in ottemperanza al presente Statuto, alla conduzione della Sezione e alla realizzazione dei fini associativi.
- 31.3 Il Consiglio direttivo ha competenza su tutte le materie che il presente Statuto non riserva ad altri organi.
- 31.4 Il Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione, elegge a scrutinio segreto fra i suoi componenti il Presidente, uno o più Vicepresidenti, il Segretario tesoriere.
- 31.5 Il Consiglio elegge altresì, nei casi in cui l'Assemblea lo preveda, i componenti della Giunta esecutiva.

Art. 32 Giunta Esecutiva

- 32.1 La Giunta esecutiva è composta dal Presidente, dai Vicepresidenti, dal Segretario tesoriere e da altri membri eletti dal Consiglio nel proprio ambito.
- 32.2 La Giunta esecutiva delibera su tutte le materie che ad essa siano delegate dal Consiglio direttivo.

Art. 33 Segretario Tesoriere

- 33.1 Il Segretario tesoriere cura e conserva i verbali delle riunioni del Consiglio direttiva e della Giunta, svolge le pratiche di carattere amministrativo e finanziario, firma congiuntamente al Presidente gli impegni di spesa, predispose il bilancio preventivo ed il consuntivo da deliberare nel Consiglio direttivo ai fini dell'approvazione da parte dell'Assemblea ed è responsabile della regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili.

Art. 34 Collegio dei Probiviri delle Sezioni comunali

- 34.1 Il Collegio dei probiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea ed elegge nel suo seno il Presidente. Esso giudica, entro trenta giorni dalla richiesta degli interessati, di qualsiasi controversia relativa alla attività associativa insorta fra gli associati, nonché delle controversie fra gli associati e gli organi della Sezione.
- 34.2 Il Collegio esercita altresì le funzioni di giudice disciplinare nei confronti degli associati che si siano resi responsabili di mancanze e violazioni degli obblighi di correttezza, lealtà e probità associativa, di violazione delle norme federali e del presente Statuto.
- 34.3 Il Collegio giudica senza formalità previa contestazione degli addebiti. L'associato, cui sono concessi quindici giorni per la presentazione di giustificazioni dal momento della contestazione, ha facoltà di essere sentito personalmente facendosi anche assistere da persona di sua fiducia.

- 34.4 Il Collegio può applicare le seguenti sanzioni:
- a) censura;
 - b) deplorazione;
 - c) sospensione dall'attività della Sezione per un periodo non superiore ad un anno quando la mancanza addebitata sia di rilevante gravità o vi sia recidiva delle sanzioni di cui alle precedenti lettere a) e b);
 - d) esclusione dalla Sezione quando sia accertato che l'associato abbia posto in essere comportamenti incompatibili con la partecipazione alla Sezione stessa od in violazione del vincolo di giustizia o qualora sia ripetutamente incorso nella sanzione della sospensione.
- 34.5 I provvedimenti di cui alle precedenti lettere c) e d) sono comunicati dalla Sezione alla Sezione provinciale.
- 34.6 Avverso i provvedimenti del Collegio, che devono essere comunicati all'interessato con lettera raccomandata, è ammesso il ricorso al Collegio dei Probiviri della Sezione provinciale, con reclamo motivato da proporsi entro e non oltre dieci giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione.
- 34.7 I provvedimenti del Collegio sono affissi nella sede sociale.
- 34.8 Il Collegio giudica con la presenza di tutti i suoi componenti. I provvedimenti sono immediatamente esecutivi.

Art. 35 Commissari Straordinari

- 35.1 In caso di irregolarità gravi nella gestione della Sezione o di manifesto mancato funzionamento, anche su istanza degli associati, la Sezione Provinciale può, esperite le necessarie indagini, nominare un Commissario straordinario. Qualora la Sezione provinciale non provveda, il Consiglio Regionale potrà procedere in sostituzione.
- 35.2 La nomina del Commissario è immediatamente esecutiva.
- 35.3 Contro il provvedimento di nomina del Commissario è ammesso ricorso al Consiglio Regionale nel termine di dieci giorni dalla comunicazione. Il Consiglio Regionale decide entro i dieci giorni successivi al ricevimento del ricorso.
- 35.4 Il Commissario straordinario provvede alla gestione ordinaria, pone in essere tutti gli atti necessari per la rimozione delle eventuali irregolarità e convoca l'Assemblea della Sezione per l'elezione dei nuovi organi entro tre mesi dalla nomina.
- 35.5 Il Commissario straordinario non ha diritto di voto.

Art. 36 Scritture contabili

- 36.1 La Sezione comunale conserva e cura:
- l'elenco degli associati della sezione;
 - la raccolta delle delibere e dei verbali degli organi collegiali;
 - libri e scritture contabili previsti dalla vigente normativa.

Art. 37 Entrate e amministrazione

- 37.1 Le entrate della Sezione sono rappresentate dalle quote di adesione degli associati deliberate dalla Sezione Provinciale, da contributi e da altre entrate che provengano alla Sezione per il raggiungimento dei fini sociali.
- 37.2 E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
- 37.3 Delle obbligazioni contratte dalla Sezione Comunale risponde Federcaccia Toscana con il proprio patrimonio, ferme restando la competenza e la responsabilità degli organi direttivi, secondo le norme sul mandato di cui agli artt. 1703 e ss. del C.C., e degli altri organi della Sezione per le competenze loro attribuite.

Art. 38
Sottosezioni delle Sezioni comunali

- 38.1 L'Assemblea, in presenza di particolari condizioni ed ai fini di meglio perseguire i fini statutari, su proposta del Consiglio o degli associati interessati può decidere la costituzione di Sottosezioni.
- 38.2 Le Sottosezioni operano secondo gli indirizzi e sotto la vigilanza della Sezione comunale.
- 38.3 Gli associati delle Sottosezioni partecipano regolarmente, con diritto di voto attivo e passivo, alla Assemblea della Sezione comunale.
- 38.4 Il Collegio dei Probiviri della Sezione comunale esercita le funzioni di sua competenza anche nei confronti delle Sottosezioni.
- 38.5 Si applicano alle Sottosezioni in quanto compatibili tutte le norme dettate per il funzionamento delle Sezioni Comunali.

Art. 39
Norma di rinvio

- 39.1 Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Art. 40
Norma transitoria

- 40.1 I fondatori della associazione Federcaccia Toscana partecipanti alla riunione costitutiva e di approvazione dello Statuto, possono decidere, a maggioranza, di procedere seduta stante alla elezione del Consiglio Regionale.

* * *